



NEWS

Euroconference

Edizione di venerdì 1 Marzo 2024

CASI OPERATIVI

Fiscalità della cessione del diritto di superficie
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Tassa vidimazione libri sociali: pagamento entro il 18.3.2024
di Mauro Muraca

LA LENTE SULLA RIFORMA

Niente tributi unionali in caso di modifiche interpretative
di Gianfranco Antico

ENTI NON COMMERCIALI

Conseguenze giuridiche in assenza di tutela Inail del co.co.co sportivo
di Biagio Giancola

DIRITTO SOCIETARIO

Obiettivo sostenibilità: al primo posto nell'agenda delle imprese
di Luigi A. M. Rossi



CASI OPERATIVI

Fiscalità della cessione del diritto di superficie

di Euroconference Centro Studi Tributari



The banner features the Euroconference logo on the left, followed by the text "La professionalità va riconosciuta". In the center, it says "100 BEST IN CLASS 2024 Edition". On the right, there is a circular portrait of a man and a woman standing together.

Un proprietario di terreni agricoli vuole costituire diritto di superficie e accessorie servitù di accesso a favore di una società che utilizza i terreni per impianto fotovoltaico, durata 20 anni, prorogabile per altri 10.

Il proprietario continua a coltivare i terreni sottostanti dato che gli impianti sono alti 4 metri.

Si vuole conoscere la tassazione indiretta nonché l'imposizione diretta in capo al cedente.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Tassa vidimazione libri sociali: pagamento entro il 18.3.2024

di Mauro Muraca

Seminario di specializzazione

Imposta di successione: determinazione della base imponibile

[Scopri di più](#)



Riferimento normativo

Articolo 23, Tariffa allegata al D.P.R. 641/1972

Articolo 8, L. 383/2001

Articolo 2421 cod. civ.

Articolo 2478 cod. civ.

Articolo 17, D.Lgs. 241/1997

Prassi

Circolare Ministeriale n. 108/E/1996

Circolare n. 92/E/2001

Risoluzione n. 265/E/1996

Risoluzione n. 411461/E/1990

Risoluzione n. 170/E/2000

Giurisprudenza

Tribunale di Udine Sentenza del 7.3.1996



Prima del loro utilizzo, i **libri sociali devono essere**:

- **numerati progressivamente** (la numerazione deve essere effettuata per blocchi di pagine e l'anno che deve essere indicato prima del numero di pagina è quello nel quale è avvenuta la vidimazione);
- **vidimati e bollati dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio** (con indicazione, nell'ultima pagina, del numero di fogli che compongono il libro).

VIDIMAZIONE E BOLLATURA

Ufficio competente Registro delle imprese della **provincia ove è ubicata la sede legale** della società. Nel caso di società plurilocalizzate, per i libri relativi alle sedi secondarie, oltre ad essere competente l'ufficio di Registro delle imprese **ove è iscritta la sede legale**, è competente anche **l'ufficio ove è ubicata la sede secondaria**.

Forme prescritte per I libri possono **essere rilegati, a fogli singoli o a modulo continuo**.

i libri Se sono presentati per la vidimazione e bollatura libri a fogli singoli o a moduli continui, devono essere indicati, su ogni pagina:

- la **denominazione della società**;
- la **partita Iva della società**;
- il **tipo di libro**.

Nei libri rilegati queste informazioni possono essere **riportate sulla copertina**.

La tassa vidimazione iniziale dei libri sociali

L'articolo 23 della [Tariffa](#) allegata al D.P.R. 641/1972 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), dispone il pagamento di una **tassa di concessione governativa** per la **bollatura e la numerazione dei libri e registri**.

Sono soggetti all'obbligo di bollatura iniziale, oltre che alla numerazione progressiva, solo **i libri sociali obbligatori** ([articolo 2421](#) e [articolo 2478 cod. civ.](#)), nonché ogni **altro libro o registro** per i quali l'obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali.

LIBRI SOCIALI PER I QUALI ESISTE L'OBBLIGO DELLA BOLLATURA

Libro dei soci

Libro delle obbligazioni

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti



Libri previsti per i nuovi organi societari;

Ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali

Non sussiste l'obbligo della bollatura e vidimazione, invece, per gli altri libri contabili previsti:

- dal **codice civile** (es. libro giornale e libro degli inventari);
- dalle **norme fiscali** (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.).

L'articolo 8, L. 383/2001, ha **soppresso**, infatti, **l'obbligo di bollatura iniziale del libro giornale, del libro degli inventari, dei registri Iva** (compreso il bollettario a madre e figlia) e di tutti i libri previsti ai fini delle imposte sui redditi, per i quali **permane l'obbligo di numerazione progressiva in ogni pagina**.



Attenzione!!

L'unica formalità richiesta per l'utilizzo dei libri contabili non soggetti all'obbligo della bollatura e vidimazione concerne **la numerazione progressiva delle pagine** eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse, al momento dell'utilizzo delle pagine stesse ([circolare n. 92/E/2001](#)).

Soggetti tenuti al versamento

Il **pagamento della tassa annuale** per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali di cui all'articolo 23, nota 3, [Tariffa](#), D.P.R. 641/1972, è **un'obbligazione** che **interessa esclusivamente le società di capitali** (salvo il caso di bollatura volontaria per gli altri soggetti). In particolare, sono tenuti al pagamento della tassa annuale:

- le società di capitali;

SOGGETTI INTERESSATI

Al fine del pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua, per "società di capitali", si devono intendere:

- le società per azioni;
- le società a responsabilità limitata (ordinarie/semplicate/capitale ridotto);
- le società in accomandita per azioni;
- le società consortili a responsabilità limitata;



- i consorzi tra enti territoriali;
- le aziende speciali.

- le società in **liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali** (escluso il fallimento), a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile (C.[M. 108/E/1996](#));

La soggettività passiva si estende anche **agli enti commerciali di cui all'[articolo 73, comma 1, lett. b\) Tuir](#)**, vale a dire agli **Enti pubblici e privati**, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per **oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali** (risoluzione n. 265/E/1996).

Soggetti esonerati al versamento

Come riportato alla lett. a), comma 11, [articolo 73, Tuir](#), sono **esonerati dal pagamento della tassa annuale** per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali:

- le **società cooperative**;
- le **società di mutua assicurazione**;
- le **società di capitali dichiarate fallite**;



Nota bene

Posto che il curatore fallimentare è esonerato dalla redazione delle scritture contabili previste dall'[articolo 2214 cod. civ.](#), ma è solamente tenuto alla **redazione delle scritture previste dall'articolo 38, comma 1, L. E.** e vidimate dal giudice delegato senza spese, consegue che le società di capitali dichiarate fallite **non devono versare la tassa annuale sulla bollatura** delle scritture contabili (Tribunale di Udine Sentenza del 7.3.1996).

- i **consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili** (Risoluzione n. 411461/E/1990).

SOGGETTI ESONERATI

Non sono tenute, al pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri:

- le imprese individuali;
- i consorzi tra imprese;



- le società personali (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile.
- gli enti non economici;
- le aziende ospedaliere;
- le aziende sociosanitarie;
- le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato (iscritte e non iscritte al Repertorio delle attività economiche);

Termini e modalità di versamento

Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa si differenziano **per le società che si trovano nel primo anno di attività**, rispetto a quelle che si trovano **in un anno di attività successivo al primo**.

Società di nuova costituzione

Per le società di nuova costituzione, il versamento **va effettuato**:

- **prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva**, sulla quale vanno riportati gli estremi di versamento;
- con **apposito bollettino di conto corrente postale**, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”, c/c n. 6007.

Società già costituite

Per le società già in attività, il versamento della tassa di concessione governativa per gli anni successivi al primo **deve essere eseguito**:

- **entro il termine di versamento dell'Iva dovuta per l'anno precedente** (ossia il 16 marzo);
- **mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo “7085”** – “Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale il versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.



Attenzione!!!

Se il contribuente vanta **crediti compensabili con il modello F24**, questi possono essere utilizzati in compensazione con le **somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa**, ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#).

Importi da versare

La **tassa di concessione governativa è dovuta in forma forfettaria**, ossia fissa, a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine **utilizzati nel corso dell'anno solare**.



Nota bene

L'imposta si riferisce, quindi, a **tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell'anno solare di riferimento, incluse quelle realizzate prima del pagamento della tassa in argomento**.

L'importo si differenzia a seconda dell'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società **risultante all'1.1.2024** (più in generale al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento). Nello specifico, per determinare l'importo della tassa per la vidimazione dei libri sociali, occorre **avere riguardo ai seguenti parametri**:

IMPORTO DEL CAPITALE O DEL FONDO IN DOTAZIONE (ALLA DATA DELL'1.1.2024)

Se ? euro 516.456,90

Se > euro 516.456,90

MISURA DELLA TASSA DA PAGARE

euro 309,87

euro 516,46

In sede di vidimazione dei libri e registri da parte di una cooperativa o mutua assicuratrice è dovuta la tassa di concessione governativa pari a euro 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine). Ciò è richiesto anche in caso di vidimazione (eventuale) di un libro sociale (es. libro decisioni soci) da parte di una società di persone.

Se le società interessate al pagamento in oggetto effettuano **variazioni del capitale o del**



fondo di dotazione successive alla data dell'1.1.2024, anche se effettuate prima del versamento della tassa per l'anno 2024 (ossia prima del 16.3.2024), tali variazioni **non hanno alcuna influenza nel determinare la misura del pagamento della tassa per l'anno 2024**, ma impatteranno su quanto sarà **dovuto per il 2025**.

Esempio

La Alfa S.r.l. presenta alla data dell'1.1.2024, un **capitale sociale pari ad euro 200.000**. Il 20.2.2024 viene deliberato un **aumento del capitale sociale a euro 600.000**.

Conseguentemente, entro il prossimo 18.3.2024 (poiché il 16.3.2024 cade di sabato), la società sarà tenuta al **versamento della tassa dovuta per il 2024 nella misura di euro 309,87**, mentre **nel 2025 dovrà versare la tassa in misura maggiore** (euro 516,46).



Attenzione!!!

Resta naturalmente inteso che la società che trasferisce la propria sede sociale in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell'Agenzia delle entrate (dopo aver già provveduto il versamento della tassa annuale), **non sarà più tenuta al versamento della tassa in parola**: il trasferimento della sede legale non impone, infatti, una nuova vidimazione dei libri sociali.

La tassa per la vidimazione dei libri **sociali è deducibile ai fini Ires e Irap**.

Controllo dell'avvenuto versamento

La risoluzione n. 170/E/2000 aveva precisato che, **se il libro o il registro è presentato per la bollatura e la numerazione** prima dello scadere del termine previsto per il pagamento della tassa, il pubblico ufficiale incaricato **non è tenuto a richiedere la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento**.

**Nota bene**

Il controllo dell'avvenuto versamento sarà **effettuato in un momento successivo dall'Amministrazione finanziaria**, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti

Regime sanzionatorio

Ai sensi dell'[articolo 9, D.P.R. 641/1972](#), “chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore ad euro 103,29”.

Ravvedimento operoso

È ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso per sanare eventuali omessi o carenti versamenti, ai sensi dell'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#). In particolare, trattandosi di tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, **è possibile invocare il ravvedimento operoso**:

- sino alla **notifica dell’atto impositivo** e;
- a prescindere dalla **sopravvenienza di un controllo fiscale**.

Come esposto nella tabella sottostante, a seconda di quando avviene il ravvedimento, la **riduzione della sanzione può essere da 1/9 del minimo a 1/6 del minimo**.

Ravvedimento	Tempo	Riduzione Sanzione	Sanzione
Lett. a-bis)	Sino a 90 giorni dalla violazione	1/9	euro 11,47 = (euro 103,29 *1/9)
Lett. b)	Oltre 90 giorni dalla violazione ma entro l’anno	1/8	euro 12,91 = (euro 103,29 *1/8)
Lett. b-bis)	Entro 2 anni	1/7	euro 14,76 = (euro 103,29 *1/7)
Lett. b-ter)	Oltre 2 anni	1/6	euro 17,22 = (euro 103,29 *1/6)

Insieme alla sanzione, nelle percentuali stabilite dal ravvedimento operoso, occorre **pagare**



l'imposta e gli interessi legali calcolati da quando sarebbe dovuto avvenire il versamento. Il pagamento delle somme **avviene in maniera “mista”**, in quanto occorre utilizzare il **modello F24 per l'imposta e il modello F23 per le sanzioni**.



Nota bene

In altre parole, **per ravvedere l'omesso o carente versamento della tassa di concessione governativa**, occorrerà **pagare il dovuto** nel rispetto delle seguenti modalità:

- **utilizzo del modello F24**, per pagare la tassa cumulativamente con gli interessi, indicando il codice tributo “7085”;
- **utilizzo del modello F23**, per pagare la sanzione, con codice tributo 678T, con causale “SZ” indicando il codice “RCC” (relativo all’ufficio locale 2 di Roma).



LA LENTE SULLA RIFORMA

Niente tributi unionali in caso di modifiche interpretative

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Delega fiscale: il decreto legislativo di riforma delle sanzioni amministrative e penali in ambito tributario

[Scopri di più](#)

Il [D.Lgs. 219/2023](#) è uno dei **decreti attuativi della riforma fiscale** già pubblicati che interviene sulla **L. 212/2000** – statuto dei diritti del contribuente – riformulando il rapporto tra **Amministrazione finanziaria e contribuenti**.

La generale esigenza di preservare la certezza dei rapporti giuridici è già adesso espressamente consacrata [nell'articolo 10, L. 212/2000](#), titolato **"Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente"** che – dopo aver rilevato che i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al **principio della collaborazione e della buona fede** – al comma 2, dispone che **non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori** al contribuente, qualora egli si sia **conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria**. L'inapplicabilità delle sanzioni resta ferma anche nei casi in cui tale posizione **sia successivamente modificata** dalla stessa Amministrazione finanziaria, o qualora il comportamento del contribuente risulti posto in seguito di fatti direttamente conseguenti a **ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione** stessa.

È il caso, per esempio, di una interpretazione fornita in una **circolare che venga modificata da una successiva pronuncia di fonte ufficiale**: se il contribuente ha osservato, sulla base della prima indicazione, un **determinato comportamento**, poi ritenuto superato dal cambiamento di indirizzo, **non potrà essere irrogata la sanzione. Ma le imposte restano da versare**. In pratica, il legislatore, così come la giurisprudenza, assolve il contribuente dal pagamento delle sole sanzioni e degli interessi moratori.

Sul punto, la **Corte di cassazione** ha confermato che, se il contribuente si è **conformato a un'interpretazione erronea fornita da circolari, non può invocare alcun legittimo affidamento al fine di andare esente dal pagamento del tributo dovuto, assumendo rilievo il principio di rilevanza costituzionale, della riserva di legge, nonché gli ulteriori principi di inderogabilità delle norme tributarie, di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, di vincolatezza della funzione di imposizione e di irrinunciabilità del diritto di imposta, risultando ciò conforme al principio unionale, secondo cui il legittimo affidamento non può basarsi su una prassi illegittima dell'Amministrazione** (Ordinanza n. 7626/2022).



Indicazioni sostanzialmente ribadite di recente con la **sentenza n. 3718/2024**, secondo cui **le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi** e, pertanto, qualora il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, non va esente dalle imposte. Tuttavia, la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da atti di prassi dell'Amministrazione finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell'imposta, deve essere certamente valutata ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni (**Cassazione n. 16279/2021**).

E le sanzioni – **in forza del comma 3, dell'[articolo 10, L. 212/2000](#)** – **non sono**, comunque, **irrogate**, quando la violazione dipende da **obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta**; in ogni caso, **non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio** in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario **non possono essere causa di nullità del contratto**.

Da qui l'intervento del **D.Lgs. 219/2023**, che ha aggiunto un periodo al comma 2, dell'[articolo 10, L. 212/2000](#), prevedendo che, **limitatamente ai tributi unionali, non sono altresì dovuti i tributi** nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell'Amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale (ovvero ad atti delle istituzioni unionali) e che **hanno indotto un legittimo affidamento** nel contribuente, vengano **successivamente modificati** per effetto di un mutamento della predetta giurisprudenza o dei predetti atti.

In pratica, il legislatore delegato viene incontro, fra l'altro, al **fenomeno dell'overruling**, ossia dell'abbandono, da parte della giurisprudenza successiva, di un **indirizzo precedentemente accolto**, in rapporto con l'attività dell'Amministrazione fiscale.



ENTI NON COMMERCIALI

Conseguenze giuridiche in assenza di tutela Inail del co.co.co sportivo

di Biagio Giancola

OneDay Master

Lavoro sportivo

Scopri di più

L'[articolo 34, D.Lgs. 36/2021](#) (da ultimo novellato dal D.Lgs. 120/2023), indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, circoscrive **l'obbligo assicurativo a copertura degli infortuni sul lavoro** e delle malattie professionali (in vigore dall'1.7.2023 e governato dal D.P.R. 1124/1965) ai soli **lavoratori subordinati sportivi**, ai giovani titolari di contratto di apprendistato ([articolo 30, comma 5, D.Lgs. 36/2021](#)), ai **prestatori di lavoro occasionale** ed ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con **qualifica di amministrativo-gestionali** ([articolo 37, comma 2, D.Lgs. 36/2021](#)).

L'obbligo è inderogabile, anche qualora disposizioni di legge o contrattuali prevedano forme di tutela con polizza privatistiche.

Diversamente, per i lavoratori sportivi titolari di **contratti di collaborazione coordinata e continuativa**, nonché ai volontari tesserati che svolgono attività sportiva nel dilettantismo, si applica esclusivamente **la tutela assicurativa obbligatoria** prevista dall'[articolo 51, L. 289/2002](#), che **limita la copertura assicurativa ai soli casi di infortunio** avvenuti in occasione ed a causa dello *“svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente”*.

In attuazione del citato [articolo 34, D.Lgs. 36/2021](#), con la [circolare n. 46/2023](#), l'Inail ha fornito le **istruzioni per l'assicurazione dei lavoratori subordinati sportivi** e per le **collaborazioni coordinate e continuative** di carattere amministrativo gestionale, precisando che la novità della riforma riguarda **collaboratori amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati** del settore dilettantistico, in quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono già assicurati all'Inail dal 16.3.2000.

Ricordiamo a noi stessi che, l'[articolo 2, D.P.R. 1124/1965](#), lo definisce come **“causa violenta”** **occorsa in occasione del lavoro** tale da arrecare un **danno fisico/psichico a carico del lavoratore stesso**. Allo stesso modo, la nozione di **“occasione di lavoro”** è stata dalla giurisprudenza ampliata ed oggi comprende pacificamente anche **l'ipotesi di “infortunio in itinere”**, non necessariamente manifestatosi sul posto di lavoro, perché risulti ad esso riconlegato e



funzionale.

Resta, dunque, da comprendere **cosa accade e quali siano le tutele a favore di lavoratori sportivi collaboratori coordinati e continuativi** quali, ad esempio, **gli atleti, tecnici o istruttori**, in caso di infortunio sul lavoro.

Per i co.co.co sportivi nel **settore del dilettantismo**, disciplinato dall'[articolo 28, D.Lgs. 36/2021](#), **l'assenza dell'obbligo di copertura Inail**, ai fini della tutela da infortuni sul lavoro, sostituita dalla sola copertura assicurativa obbligatoria del caso morte o inabilità permanente da parte delle Federazioni Sportive nazionali, **determina un vuoto di tutela non indifferente a svantaggio del lavoratore autonomo** per i casi di inabilità temporanea (e quindi il rischio di non veder corrisposti i compensi contrattualizzati) e **di malattia professionale**, a maggior ragione se si considera **la contrapposta obbligatorietà dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali alla Gestione Separata Inps e, quindi, la copertura in caso di malattia contratta al di fuori del rapporto di lavoro**.

Occorre tener presente che, in caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore sportivo co.co.co **non è in grado di offrire la propria prestazione sportiva** ed in quanto lavoratore autonomo, la società committente **non è tenuta a versare i compensi pattuiti** per la prestazione non effettuata, con l'ulteriore conseguenza che **si potrebbe giungere a compromettere la regolare esecuzione della prestazione sportiva** contrattualizzata e a condizionare la prestazione dell'intera squadra.

Ciò anche nell'ulteriore considerazione che, in questo caso, il **mancato versamento del compenso da parte della società** (ASD/SSD) **non andrebbe ad incidere nemmeno sulla cd. "dichiarazione liberatoria"** che i tesserati contrattualizzati a titolo oneroso sono tenuti a rilasciare a favore delle società per la prova dei regolari versamenti e, quindi, **non inciderebbe nemmeno sulla regolarità dei campionati sportivi**.

Per ovviare a detto problema, il lavoratore sportivo **potrà tutelarsi tramite apposite clausole negoziali nel contratto individuale di lavoro** che prevedano, a carico della società committente, **il versamento di un risarcimento danni**, pari al mancato compenso durante l'infortunio occorso, ovvero la **tutela dovrebbe giungere tramite la stipula di assicurazioni private** ed anche qui la negoziazione contrattuale potrà porre il costo dei premi assicurativi **a carico della società committente**, ovvero a carico **del lavoratore**.

Al fine di evitare queste negoziazioni tra lavoratori sportivi (es. atleti) e le società committenti, potrebbe essere valutata l'introduzione di un ampliamento di copertura **all'inabilità temporanea nelle polizze assicurative** stipulate dalle Federazioni sportive nazionali, ai sensi dell'[articolo 51, L. 289/2002](#), così da offrire una **copertura assicurativa di sistema a tutti i tesserati sportivi**.



DIRITTO SOCIETARIO

Obiettivo sostenibilità: al primo posto nell'agenda delle imprese

di Luigi A. M. Rossi

Master di specializzazione

Sostenibilità d'impresa: il ruolo del professionista

Scopri di più

La sostenibilità è oramai una norma.

L'Unione europea ha emanato **disposizioni chiare**, che vincolano **imprese ed operatori finanziari**, finalizzate all'attuazione di un sistema regolamentare integrato che coinvolgerà un numero sempre maggiore di destinatari **obbligati a rendicontare le performance ESG**.

Difatti, all'assioma rischio-rendimento si integra l'analisi sui fattori *Environmental, Social e Governance* che, oggi, fungono da *driver* per la canalizzazione di **investimenti**, a favore di quelle imprese le cui *performance finanziarie* sono **raggiungibili per il mezzo di strategie sostenibili**.

Il **cambio** di rotta non è solo normativo, ma principalmente culturale caratterizzato dal passaggio dal tradizionale paradigma economico di tipo “**estrattivo**”, in cui il valore di *input* economico, sociale e ambientale che l'impresa necessita per funzionare, è maggiore di quanto **l'impresa è in grado di generare** come *output*, ad un **paradigma di tipo “rigenerativo”** dove, invece, il sistema economico, ed *in primis* le aziende, sono progettati e agiscono per **creare valore condiviso per la società** e per rigenerare la biosfera: il *break-even* non è più esclusivamente economico-finanziario, ma è calcolato sulla triplice prospettiva, ossia **economica, sociale e ambientale**.

Orbene, le sfide che attendono le imprese, ed i professionisti che vogliono svolgere il loro consueto ruolo di **guida e supporto**, se affrontate con tempismo, possono offrire un decisivo **vantaggio competitivo** dell'azienda in termini di posizionamento sul mercato.

Non solo una scelta di compliance, quindi, ma una **scelta di sopravvivenza**.

Appare evidente, difatti, che la rigida misurazione degli impatti extra-finanziari e la divulgazione dei risultati da parte delle aziende svolgono un ruolo chiave sia per la definizione del **nuovo concetto di “sviluppo economico”** sia per le stesse strategie imprenditoriali di medio lungo periodo, in grado non solo di creare profitto, ma anche di costruire un **capitale reputazionale** che possa rivelarsi concretamente competitivo nell'attrazione (tra gli altri) degli investitori e consumatori che sempre di più abbraceranno la **cultura della sostenibilità**.



Tutto ciò rientra all'interno del complesso di regole europee sulla sostenibilità, di cui il segmento “green” ne rappresenta solo una parte e che, a sua volta, si colloca nel più ampio programma di azioni stilato da 193 Paesi membri dell'ONU che hanno individuato i 17 *Sustainable Development Goals* da **raggiungere entro il 2030**.

Ecco che l'iniziativa economica privata, costituzionalmente garantita, si può elevare a **protagonista** nel raggiungimento degli obiettivi di scala globale nei tempi prefissati.

L'Italia è riuscita a distinguersi nel panorama legislativo internazionale come primo Stato sovrano, dopo gli Stati Uniti, a promuovere una Legge *ad hoc*, dedicata alle **Società Benefit** (L. 208/2015, [commi 376-383](#) e Allegati 4 – 5).

Con questa nuova forma giuridica di impresa, si estende la finalità originaria **contratto sociale** delineato all'[articolo 2247, cod. civ.](#), con cui “[...] due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo **scopo di dividerne gli utili**” individuando, nelle Società Benefit, quelle società che “nell'esercizio di una attività economica, **oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune** e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.

Lo *status* giuridico **Società Benefit** permette, quindi, alle aziende che lo adottano, di includere all'interno dell'oggetto sociale la **creazione di valore** non solo per i soci ma per **tutti i portatori di interesse**, ufficializzando così l'impegno dell'azienda, con corrispondenti obblighi del *management*, nel perseguire effetti positivi o nel ridurre quelli negativi, nel processo produttivo e nelle strategie aziendali.

Abbracciando questo paradigma, quindi, **si consente al business di rappresentare una forza propulsiva di cambiamento** verso un futuro che si fa sempre più vicino.